

[Mostra rif. normativi](#)**Legislatura 17ª - Commissioni 2° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 5 del 02/12/2014****COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE****2ª (Giustizia)****6ª (Finanze e tesoro)****MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014****5ª Seduta***Presidenza del Presidente della 6ª Commissione***Mauro Maria MARINO***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 20,15.***IN SEDE REFERENTE**

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati

*(Seguito dell'esame e rinvio)**Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.*

Il presidente **Mauro Maria MARINO** avverte che nel corso della seduta si procederà all'illustrazione degli emendamenti e all'espressione dei pareri sui medesimi dei relatori e del Governo, in mancanza del prescritto parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti.

Il vice ministro CASERO fa presente l'urgenza dell'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, specificando come questo sia rispondente alle indicazioni dell'OCSE e non configuri in alcun modo una misura assimilabile ai condoni, in quanto chi aderisce alla collaborazione volontaria è comunque chiamato a corrispondere per intero sanzioni e interessi. Dopo aver specificato che l'urgenza è motivata dall'opportunità di favorire rapidamente la conclusione dello specifico accordo con la Svizzera, osserva che le previsioni in materia di autoriciclaggio inserite nel corso dell'esame nella Camera dei deputati integrano e favoriscono la misura volta al rientro dei capitali, tenuto conto dell'ammontare delle risorse trasferite all'estero derivanti da illeciti penali. D'altro canto, fa presente che le eventuali modifiche al testo su tali specifiche questioni potranno essere valutate in un successivo progetto di legge sui reati economici in fase di elaborazione da parte del Ministro delle giustizia.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** osserva che la discussione sul disegno di legge in titolo è calendarizzata per l'Assemblea nella corrente settimana e che nell'organizzazione dei lavori bisogna altresì tenere conto della compatibilità con l'imminente sessione di bilancio.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) mette in evidenza l'atteggiamento collaborativo del proprio Gruppo, il quale si è limitato a presentare un numero contenuto di proposte emendative, con la finalità di correggere i difetti presenti nel testo e messi in evidenza dai soggetti auditi, nell'ottica di conseguire i benefici finanziari attesi dal Governo.

Non condivide pertanto la sollecitazione del vice ministro ad approvare il testo della Camera dei deputati.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ritiene opportuno apportare miglioramenti al testo in esame, specie riguardo alla disciplina dell'autoriciclaggio e apprezza la disponibilità del Governo a intervenire in un altro provvedimento. Ritiene peraltro che la calendarizzazione in Assemblea, subordinata alla conclusione dell'*iter* presso le commissioni riunite, consenta di individuare tempi congrui per i necessari approfondimenti. Sollecita quindi la Presidenza ad organizzare i lavori per garantire comunque l'obiettivo di approvare il disegno di legge entro la fine dell'anno.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** fa presente che la mancanza dei pareri della Commissione bilancio impedisce di procedere a votazioni nella seduta odierna. Prospetta quindi, nell'auspicio di poter disporre dei pareri della Commissione bilancio, l'ipotesi di convocare un'ulteriore seduta alle ore 21,30 di domani, tenuto conto delle sedute già convocate dalla Commissione giustizia.

Seguono ulteriori interventi sull'ordine dei lavori dei senatori **CASSON** (*PD*), **Laura BIGNAMI** (*Misto-MovX*), **FORNARO** (*PD*) e **LUMIA** (*PD*), nonché del presidente **Mauro Maria MARINO**, il quale, oltre a ribadire la propria proposta di convocare un'ulteriore seduta alle ore 21,30 di domani, propone la convocazione alle ore 16 di domani dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, al fine di programmare più compiutamente i lavori della seduta notturna. Conclude ribadendo la proposta di convocare la seduta domani alle ore 21,30 e dell'Ufficio di Presidenza alle ore 16.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE concede la facoltà di intervenire al senatore **CASSON** (*PD*), il quale illustra innanzitutto l'emendamento 3.3, volto ad assegnare alle figure del riciclaggio e dell'autoriciclaggio una disciplina comune, in armonia con la linea espressa dalla propria parte politica sin dalla scorsa legislatura. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 3.8, volto ad aumentare le pene previste, tenuto conto dell'opportunità di consentire l'effettuazione di intercettazioni, mentre l'emendamento 3.17 mira a impedire un arretramento della soglia di rilevanza dell'illecito, quando è preferibile alzare tale soglia, evitando di consentire, per mezzo di formulazioni ambigue che la rilevanza penale delle condotte di autoriciclaggio possa essere messa in dubbio.

La senatrice **BELLOT** (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.84, che prevede il finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e l'emendamento 1.89, con il quale si intende subordinare le nuove procedure di assunzione dell'Agenzia delle entrate all'assorbimento di eventuale personale in esubero proveniente da altre amministrazioni pubbliche.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) illustra l'emendamento 1.25, relativo alla comunicazione ai soci dell'avvio della procedura di collaborazione volontaria. Illustra quindi

l'emendamento 1.82, volto al sostegno delle politiche a favore degli indigenti. Conclude illustrando l'ordine del giorno n. G/1642/2/2 e 6, richiamando l'attenzione sulla rilevanza dell'educazione fiscale nella scuola dell'obbligo.

Il senatore **MOLINARI** (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24, finalizzati a porre limitazioni soggettive relativamente alla possibilità di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24.

Il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*) illustra l'emendamento 3.9, volto a innalzare le pene edittali per il reato di autoriciclaggio. Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 3.16 e 3.18, con i quali si intende garantire la punibilità dell'autoriciclaggio anche in assenza di condotte mirate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Dopo aver illustrato l'emendamento 3.26, volto a sopprimere la previsione di non punibilità per l'utilizzo a fini di godimento personale, si sofferma sulle proposte 3.0.1 e 3.0.2, finalizzate a consentire il ricorso nell'ambito dell'attività investigativa ad agenti provocatori, operanti sotto il controllo del pubblico ministero.

Il senatore **SCIASCIA** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.5, che estende l'applicazione della collaborazione volontaria ai casi di violazione delle disposizioni relative alle imposte su successioni e donazioni. Quanto all'emendamento 1.12, osserva che è volto a garantire il diritto allo scomputo delle imposte già versate all'estero, mentre con l'emendamento 1.34 si intende introdurre la procedura di confronto preventivo, con garanzia dell'anonimato per gli interessati, con l'amministrazione finanziaria, allo scopo di determinare con la necessaria certezza l'ammontare degli oneri dovuti.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.38 e 1.40, sottolineando la necessità di agevolare le operazioni di rientro dei capitali. A tale scopo osserva essere essenziale che i soggetti interessati non paventino il rischio di sanzioni penali. In riferimento all'articolo 3 si sofferma in primo luogo sull'emendamento 3.29, teso a rendere più chiara la formulazione della disposizione concernente il reato di autoriciclaggio. Prosegue sottolineando la condotta del proprio Gruppo, volta non a ostacolare l'approvazione del disegno di legge in esame, bensì a porre rimedio alle difficoltà evidenziate nel ciclo di audizioni, consistenti in ambiguità che minano la fiducia necessaria a un rapporto di collaborazione tra i contribuenti e lo Stato.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto-MovX*) interviene sull'emendamento 1.19, volto ad assicurare il rispetto degli obblighi di pagamento nella forma rateale conseguente alla procedura di collaborazione volontaria. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.20 e 1.21, finalizzati a prevenire condotte collaborative motivate esclusivamente dalla consapevolezza circa l'avvio di procedure di accertamento. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.30, 1.35 e 1.36, sottolineando la necessità che il legislatore non dia l'impressione di prevedere trattamenti di favore per i contribuenti sleali, nonché la proposta 1.61, finalizzata a evitare che condizioni favorevoli vengano applicate nei casi di soggetti che hanno trasferito capitali nei cosiddetti paradisi fiscali. Menziona poi l'emendamento 1.64, soppressivo del comma 8 dell'articolo riguardante gli effetti della procedura di collaborazione volontaria recato dall'articolo 1. Illustra quindi l'emendamento 1.83, volto a prevedere l'assegnazione prioritaria delle risorse ottenute al comparto istruzione.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno.

Il relatore per la Commissione finanze, senatore **MOSCARDELLI** (*PD*), intervenendo in sede di replica, rileva che l'obiettivo che si è voluto perseguire con il disegno di legge in titolo è il recupero di una consistente massa di liquidità che attualmente si trova all'estero, attraverso una procedura chiara e trasparente e non con un condono. Non c'è infatti alcun incentivo a violare la

legge. Sul merito degli emendamenti illustrati nella riunione odierna, riconosce che il testo approvato presso la Camera dei deputati può contenere alcuni elementi di criticità, ma gli stessi non hanno un rilievo tale da incrinare il giudizio positivo sul medesimo nel suo complesso e, soprattutto, non giustificano il rischio che si possano determinare ritardi nella sua approvazione rispetto alla scadenza programmata del 31 dicembre 2014. Invita pertanto i presentatori al ritiro dei propri emendamenti. Qualora gli emendamenti non venissero ritirati, il parere del relatore sarebbe contrario.

Il relatore per la Commissione giustizia, senatore **D'ASCOLA** (NCD), dichiara che limiterà il suo intervento all'articolo 3 del disegno di legge (modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio). Innanzitutto rileva che le esigenze connesse con l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice avente ad oggetto l'autoriciclaggio non avrebbero potuto essere affrontate mediante la pura e semplice soppressione della clausola "fuori dei casi di concorso nel reato" che figura nell'*incipit* delle previsioni incriminatrici di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. Una simile soluzione avrebbe, infatti, inevitabilmente implicato la criminalizzazione di condotte che rappresentano il seguito naturale delle condotte incriminate come delitti presupposto - rispetto alle condotte di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - e che, proprio per tale ragione, non possono non essere state tenute presenti dal legislatore nel definire la comminatoria edittale dei delitti presupposti medesimi. In conseguenza di ciò quelle condotte risultano già punite nel momento in cui viene punito il delitto presupposto e una loro autonoma incriminazione finirebbe per sanzionare nuovamente ciò che è già sanzionato, un esito incompatibile con il principio del *ne bis in idem* sostanziale e, quindi, con lo stesso principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. L'incriminazione della condotta di autoriciclaggio - per essere compatibile con i principi sopra richiamati - presuppone quindi che le condotte considerate si caratterizzino per un disvalore autonomo ed ulteriore rispetto alla condotta oggetto del delitto presupposto. A tal fine il legislatore poteva astrattamente percorrere due strade. La prima, volta ad enucleare un catalogo chiuso e limitato di reati "a monte", rispetto ai quali la condotta di autoriciclaggio avrebbe acquisito rilievo penale sulla base di una valutazione caso per caso del fenomeno criminale considerato. Tale soluzione avrebbe però implicato il rischio dell'incompletezza di tale elencazione chiusa, con la necessità di doverla successivamente ampliare volta per volta. La seconda strada invece - che è stata poi percorsa dal disegno di legge in titolo - è quella della previsione di una categoria aperta e molto ampia di delitti "a monte", tutti i delitti non colposi, al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione legislativa alla estrema variabilità e complessità dell'esperienza giuridica concreta, accompagnata però da una definizione della condotta di autoriciclaggio tale da escludere chiaramente gli atti di mero godimento e disposizione del provento da parte del solo autore del delitto presupposto medesimo - per il quale quest'ultimo, come sopra evidenziato, viene già punito con l'incriminazione del delitto presupposto - e limitando la punibilità solo ai comportamenti che determinino - sotto il profilo ontologico della condotta illecita - un *quid pluris* rispetto al puro e semplice utilizzo personale. In altre parole, il nuovo articolo 648-*ter*.1 determinerà la punibilità esclusivamente di condotte volte al reimpiego del provento illecito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative con modalità concretamente "frappositive" ed idonee a recare ostacolo all'identificazione del provento illecito. Le attività che rientreranno nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 648-*ter*.1 saranno altresì idonee a falsare il libero gioco della concorrenza, creando irragionevoli differenziazioni di trattamento con i soggetti economici e le imprese che devono far ricorso al credito nel libero mercato per finanziare la propria attività.

Per le ragioni sopra esposte, il relatore D'Ascola ritiene opportuno che la disposizione recata dall'articolo 3 del disegno di legge venga confermata, non soltanto rispetto alla sua attitudine qualificatoria e definitoria, ma anche per quanto riguarda le pene proposte. Sarebbe infatti irragionevole se si mutuasse la medesima pena edittale prevista per il reato di riciclaggio ex articolo 648-*bis* comma 1 del codice penale (da 4 a 12 anni), in quanto ciò significherebbe non tener conto del carico sanzionatorio che viene a gravare sull'autoriciclatore già per la commissione del delitto presupposto.

Prende la parola il vice ministro CASERO esprimendo parere conforme a quello dei relatori. Tiene a ribadire che il progetto di legge non rappresenta un condono, in quanto non elimina alcuna delle sanzioni amministrative attualmente vigenti per le fattispecie considerate, rispetto alle quali si prevede l'eliminazione della sanzione esclusivamente sotto il profilo penale.

A tale riguardo fa presente come la esatta quantificazione della sanzione debba dipendere dalle concrete e variabili modalità con le quali i capitali sono stati trasferiti all'estero. Sottolinea, aderendo alle considerazioni svolte dal senatore D'Ascola, l'attenzione prestata dal Governo ad evitare che attraverso i comportamenti posti in essere dall'autoriciclatore venga conculcato il principio di libera concorrenza. Ricorda, infine, come alla base di tale intervento normativo vi debba essere l'autodenuncia chiara e trasparente da parte del contribuente.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi il 20 e il 25 novembre, negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2ª e 6ª riunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi sono convocati domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 16.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite saranno convocate ulteriormente domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 21,30.

La seduta termina alle ore 21,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1642

G/1642/1/2 e 6

BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio,

premessi che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990;

l'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;

considerato che:

la mancata dichiarazione da parte di soggetti privati o società di investimenti o attività finanziarie detenute all'estero arreca danni indifferenziati a livello economico e sociale a tutti i membri della collettività;

tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;

impegna il Governo:

a inserire in programmi di lavori socialmente utili della durata minima di 30 ore, tutti i soggetti che, avendo commesso violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, intendano avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dal presente disegno di legge.

G/1642/2/2 e 6

BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio,

premessi che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990;

considerato che:

tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;

per disincentivare comportamenti illegali, occorre educare alla cittadinanza attiva i giovani, sensibilizzando gli studenti delle scuole sull'importanza del comportamento «fiscalmente corretto»;

la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in Emilia Romagna ha promosso il Progetto sperimentale laboratori interattivi di educazione fiscale che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado;

impegna il Governo:

a prevedere un numero adeguato di ore di insegnamento dell'educazione fiscale nei programmi della scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado.

G/1642/3/2 e 6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1642,

considerato che:

Il provvedimento, all'articolo 1, capoverso art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera a), dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo decreto;

le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale, configurano un reato penale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del 2011, cosiddetto «anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione;

la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente due categorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi per effetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11, e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni per effetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali il provvedimento all'esame dell'aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato di voler incidere con maggior vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, il trattamento riservato agli illeciti penali tributari;

strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello della disciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioni normative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo termine scade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che si prolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini, inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per la quale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, il termine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizza anche se il reato viene scoperto dagli accertatori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando così i termini di prescrizione;

il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazione volontaria» al fine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando, in tal modo anche l'applicazione del suddetto regime di raddoppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria;

anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine corre lato allo spirare del termine ordinario di decadenza;

tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera a) del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzione, opposta, di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potrà disporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali;

tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano ad esaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impuniti numerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto di tutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, con intollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema;

impegna il Governo:

ad introdurre nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e della ridefinizione dei reati tributari, uno specifico correttivo che allunghi i tempi massimi di prescrizione per tutti i reati di corruzione.

G/1642/4/2 e 6

MIRABELLI

Il Senato,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio, introduce l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che prevede la punibilità delle fattispecie di autoriciclaggio;

tenuto conto che il comma 3 del predetto articolo prevede, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la clausola di non punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale;

considerato che l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di

contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

considerato che talune condotte del nuovo reato di autoriciclaggio possono in concreto sovrapporsi con quelle già previste e punite dall'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), ed, in particolare, con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

tenuto conto, al riguardo, che la sentenza della Cassazione SS.UU. 25191 (Iavarazzo) del 27 febbraio 2014 e depositata il 13 giugno 2014 ha formulato il seguente principio di diritto: «i fatti di "auto" riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356»,

impegna il Governo:

ad assicurare che la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-*ter*.1 del codice penale ed in particolare le clausole di esclusione della punibilità ivi previste, non interferisca sull'efficacia e sulla portata applicativa del vigente articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), e in particolare con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

G/1642/5/2 e 6

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1642, considerato che:

All'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato di autoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economico-finanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»;

Tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche come reato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconi per il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto pene amministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero, viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela della fede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è pertanto una frode e diffusamente perseguita come un reato in quasi tutti gli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente ad integrare il reato;

Il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3 del provvedimento all'esame dell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggio provengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;

Attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni, condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio;

Le attuali fatti specie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente col diritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto a condotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori delle piccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione di tali società.

L'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalità economica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostro ordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza;

impegna il Governo:

a ripristinare il reato del falso in bilancio in tutte le sue accezioni, nella formulazione previgente la novella del 2002, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza che inquinano il sistema economico e per impedire «l'impunità su condotte che senza dubbio hanno alimentato, e continuano ad alimentare, il malaffare.

Art. 1

1.1

BELLOT

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, sopprimere le parole da: «per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni» fino a: «relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta»,».

Consequentemente:

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili» fino a: «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero»,».

1.2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».

Consequentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti» fino a: «detenute all'estero».

1.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».

1.4

BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, dopo le parole: «eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta», aggiungere le seguenti: «nonché per le eventuali violazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni».

1.5

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione dei sostituti d'imposta» aggiungere le seguenti: «ed a quelle relative alle imposte sulle successioni e donazioni».

1.6

SUSTA

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater (Collaborazione volontaria)» dopo le parole: «e di imposta sul valore aggiunto», aggiungere le seguenti: «imposte di successione, donazioni»,».

1.7

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché le suddette

violazioni siano servite per la formazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero»;

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «non connessi» con le seguenti: «connessi»;

Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere i commi 2, 3, 4 e, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4».

1.8

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

1.9

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater» comma 1, lettera a), dopo le parole: «apposita richiesta,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 212 del 2000».

1.10

BELLOT

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli», fino a: «nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo».

1.11

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1», con le seguenti: «relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi, ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta in caso di omissione, anche per un solo anno, della presentazione della dichiarazione dei redditi;».

1.12

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non si applica la disposizione dell'articolo 165 comma 8 del TUIR con diritto allo scomputo delle imposte addebitate dallo Stato estero e risultanti da incontrovertibile documentazione».

1.13

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis). Nella medesima richiesta il contribuente chiede di essere udito per valutare ed

interpretare la documentazione prodotta. Qualora l'Amministrazione finanziaria non provveda nel termine di 5 giorni dal ricevimento della stessa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-septies».

1.14

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «entro venti giorni dalla redazione dell'atto,» aggiungere le seguenti: «ovvero versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso,»;

b) conseguentemente al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 10, primo periodo, dopo le parole: «e destinatario dell'atto di contestazione» aggiungere le seguenti: «o dell'avviso di accertamento.

1.15

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), dopo le parole: «in unica soluzione,», aggiungere le seguenti: «ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fidejussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati».

1.16

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in tre rate», con le seguenti: «in sei rate».

1.17

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: «in sei rate mensili».

1.18

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: «in tre rate bimestrali».

1.19

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mancato pagamento anche solo di una delle rate comporta il venir meno degli effetti dell'intera procedura».

1.20

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «formale».

1.21

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.22

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».

1.23

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».

1.24

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».

1.25

BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2- bis. Qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata, ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o in accomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità giuridica decide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, è tenuto ad inviare una raccomandata agli altri soci entro il 30 settembre 2015. A partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altri soci avranno 30 giorni di tempo per presentare la rispettiva richiesta di collaborazione volontaria.».

1.26

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restano tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto».

1.27

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo

n. 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita».

1.28

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 5-septies», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «2, 3 e 5», con le seguenti: «2 e 5».

1.29

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 3, sostituire le parole: «la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione», con le seguenti: «tutte le informazioni rilevate e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche».

1.30

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 4.

1.31

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 4, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102,», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore della presente legge,».

1.32

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre».

1.33

BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, che si avvale della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, è tenuto a prestare 30 ore di servizi socialmente utili».

1.34

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 5- quater» aggiungere infine i seguenti commi:

«7. I soggetti di cui al comma 1 possono attivare, prima di presentare la richiesta di collaborazione volontaria, una procedura di confronto preventivo con gli organi designati dall'Amministrazione finanziaria presentando un'istanza, redatta in forma anonima, contenente le informazioni di cui al comma 1 lettera a).

L'Amministrazione finanziaria, dopo aver analizzato la documentazione ricevuta, comunicherà al soggetto istante l'entità delle imposte e delle sanzioni che sarebbero dovute in

caso di richiesta di collaborazione volontaria.

8. La presentazione dell'istanza di cui al comma 7 non rende obbligatoria, per il soggetto istante, la successiva presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. »

1.35

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.36

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1 e 2.

1.37

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, 2,3,».

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: «10-bis e 10-ter»;

dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «.Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari».

1.38

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articoli 2, 3, 4, 5,» aggiungere le seguenti: «8, 10,».

1.39

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a) le parole: «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter».

1.40

CALIENDO, SCIASCIA, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i reati previsti dagli articoli 2612 e 2622 del codice civile se risultano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale».

1.41

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis). è esclusa l'applicazione delle presunzioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

1.42

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

1.43

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora dalla documentazione prodotta dall'aderente alla procedura emergano altri soggetti interessati alla stessa, l'Agenzia delle entrate comunica entro 10 giorni a questi ultimi la possibilità di avvalersi della procedura».

1.44

ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano ommesso di compilare il quadro RW del modello Unico, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5».

1.45

BUEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria avviata entro il 30 settembre 2015, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione a denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, allorché tali delitti siano stati commessi entro la data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.46

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole da: «sino alla data del 30 settembre 2015», fino alla fine del comma con le seguenti: «nelle ventiquattro ore successive all'entrata in vigore della presente legge».

1.47

ZELLER

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari, a seconda dei casi, alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, e alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, ovvero pari alla metà del minimo edittale qualora l'importo complessivo di tutte le annualità relative alla collaborazione volontaria risultasse di misura inferiore: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto

di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto».

1.48

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:» con le seguenti: «in misura pari ad un terzo del minimo edittale:».

1.49

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 7» fino a: «alla metà del» con le seguenti: «in misura pari al»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «minimo» fino a: «quarto» con le seguenti: «doppio del minimo edittale»;

al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto»;

al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «metà della».

1.50

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, lettera c), dopo le parole: «attività oggetto di collaborazione volontaria» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai periodi di imposta indicati dal contribuente».

1.51

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.52

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto».

1.53

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ridotto di un quarto» ovunque esse compaiano, con le seguenti: «ridotto di un terzo».

1.54

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto».

1.55

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, metà della».

1.56

ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate».

1.57

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, ovvero, escludendo la possibilità di definizione agevolata della controversia mediante pagamento parziale della sanzione».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 6.

1.58

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*».

1.59

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.60

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo».

1.61

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 7.

1.62

[BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [BUCCARELLA](#), [MOLINARI](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

1.63

[BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [BUCCARELLA](#), [MOLINARI](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.

1.64

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.

1.65

[SCIASCIA](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «3 per cento»; e le parole: «27 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

1.66

[BARANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «del 5 per cento» con le seguenti: «del 3 per cento».

1.67

[ZELLER](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «del 27 per cento», con le seguenti: «del 20 per cento».

1.68

[SUSTA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso l'imposta dovuta e le relative sanzioni non possono superare il 60 per cento del complesso dei redditi oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 5-quater, comma 1».

1.69

[SUSTA](#)

Al comma 1, capoverso «Art 5-quinquies.» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se alla formazione dell'imponibile cui applicare le imposte di cui al presente comma concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione».

1.70

[SUSTA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se sui capitali emersi risultano imposte già pagate presso uno Stato estero, e ne viene fornita idonea documentazione, queste sono ammesse in detrazione rispetto a quanto dovuto».

1.71

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «valore di 2 milioni di euro» con le seguenti: «valore di 5 milioni di euro».

1.72

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».

1.73

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art 5-quinquies», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel caso in cui dalla documentazione di cui all'articolo 5-quater emerga una consistenza di tali attività superiore al valore di cui al comma 8, l'Agenzia delle entrate applica all'eccedenza l'aliquota del 35 per cento oltre interessi, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 5-quinques, lettere a) e b)».

1.74

BELLOT

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

10-ter. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura».

1.75

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido».

1.76

SUSTA

Al comma 1, capoverso «Art 5-septies», sopprimere il comma 1.

1.77

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, sostituire le parole: «L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: «L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».

1.78

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater», aggiungere le seguenti: «con riferimento agli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a),».

1.79**URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO**

Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «non rispondenti al vero», aggiungere le seguenti: «oltre a perdere tutti i benefici di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies».

1.80**DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS**

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.81**BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI**

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici».*
- 2) *sopprimere le lettere a), b) e d).*

1.82**BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI**

Al comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici».

1.83**MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI**

Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, con assegnazione prioritaria al comparto istruzione».

1.84**BELLOT**

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

1.85**DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO**

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

7-ter. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di investimento delle somme di cui al comma precedente. »

1.86

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 8, aggiungere in fine le parole: «rispettando criteri di percentuale omogenea per ognuna di esse».

1.87

SUSTA

Al comma 9, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

a-bis) Una volta esaurita la procedura di cui alla lettera a), il Mef autorizza l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 12 milioni di euro per l'anno 2015, a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

1.88

SCAVONE, BARANI

Al comma 9 lettera a), primo periodo, dopo le parole: «assicurando la priorità agli idonei», inserire le seguenti: «inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4-bis del disegno di legge n. 216 del 2011 nonché a quelli».

1.89

BELLOT

Al comma 9, lettera a), dopo la parola: «2016», inserire le seguenti: «dopo aver ricollocato eventuale personale in esubero proveniente anche da altre amministrazioni, qualora siano in possesso delle competenze necessarie ed esperite tutte le procedure di mobilità tra amministrazioni, di natura intercompartimentale o interente,».

1.90

SCAVONE, BARANI

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.».

Art. 2

2.1

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «15.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

2.3

BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, il versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

Art. 3

3.1

BARANI

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.2

BARANI

Sopprimere il comma 1.

3.3

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-bis – (Riciclaggio ed Autoriciclaggio) – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal comma quarto e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al comma secondo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

Conseguentemente, all'articolo sopprimere i commi 3 e 4, nonché la lettera a) del comma 5.

3.4

BARANI

Sopprimere il comma 2.

3.5

BELLOT, STEFANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

"648-ter.1. (*Autoriciclaggio*). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

3.6

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000».

3.7

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000».

3.8

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sostituire le parole: «da due a otto» con le seguenti: «da quattro a dodici».

Conseguentemente, al comma secondo, sostituire le parole: «da uno a quattro» con le seguenti: «da due a sei».

3.9

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1.», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni»

con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

3.10

MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 3, capoverso «Art. 648 ter.1», primo comma sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

3.11

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dieci anni».

3.12

BELLOT, STEFANI

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, dopo le parole: «avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo» inserire le seguenti: «fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».

3.13

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «attività economiche o finanziarie» con le seguenti: «attivi economici o finanziari».

3.14

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «economiche o finanziarie» con le seguenti: «o investimenti economici o finanziari».

3.15

SCIASCIA, CALIENDO, CARRARO, MALAN

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter. 1», al primo comma dopo le parole: «dalla commissione di tale delitto,» e al secondo comma dopo le parole: «con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni,» aggiungere le seguenti: «che non sia già nel frattempo estinto».

3.16

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa», con le seguenti: «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa».

3.17

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sopprimere la parola: «concretamente».

3.18

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

3.19

[URAS](#), [DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».

3.20

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Si applica la pena del reato presupposto, se minore».

3.21

[BARANI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500», con le seguenti: «fino a due anni e della multa da euro 1.000 a euro 5.000».

3.22

[DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#), [URAS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da due a cinque anni».

3.23

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «inferiore nel massimo a cinque anni», con le seguenti: «inferiore nel massimo a tre anni».

3.24

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni con le seguenti: tre anni».

3.25

[DE CRISTOFARO](#), [URAS](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente a beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito».

3.26

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quarto comma.

3.27

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma con il seguente: «La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».

3.28**BELLOT, STEFANI**

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma, con il seguente:

«Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale».

3.29**SCIASCIA, CALIENDO, MALAN**

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quarto comma sostituire le parole: «Fuori dai casi di cui ai commi precedenti», con le seguenti: «In ogni caso».

3.30**BARANI**

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quinto comma.

3.31**BARANI**

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quinto comma, sopprimere le parole: «o di altra attività professionale».

3.32**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI**

Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore».

3.0.1**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agente provocatore)

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».

3.0.2**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».